

**Pubblicato il 04/07/2017**

**Sent. n. 630/2017**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**Sezione Staccata di Reggio Calabria**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 135 del 2017, proposto dal signor Alfredo Correale, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Ricupero ed Andrea Codispoti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Reggio Calabria, via del Gelsomino, 6;

contro

il Comune di Agnana Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzina Mandaglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Taurianova, via Gemelli 72;

per l'accertamento

dell'avvenuta formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 20, c.8, del D.P.R. n. 380/2001, in ordine all'istanza di permesso di costruire prot. n. 836 del 1° marzo 2016, con conseguente declaratoria della sussistenza dei presupposti per l'assentibilità dell'intervento edilizio consistente nella ristrutturazione totale di un fabbricato di proprietà del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Agnana Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 il referendario Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1. Il signor Alfredo Correale agisce in giudizio al fine di ottenere una pronuncia che accerti l'avvenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 380 del 2001, in ordine alla istanza di rilascio di permesso a costruire formulata in data 1 marzo 2016 nei confronti del Comune di Agnana Calabria .

2. Egli rappresenta che:

- è proprietario di un immobile, sito nel Comune di Agnana Calabria, alla via Umberto I riportato in Catasto Fabbricato al foglio di mappa 6, particella 514;

- con istanza datata 1 marzo 2016, prot. n. 836, ha presentato una domanda di permesso di costruire per ricostruzione, previa demolizione, del predetto immobile di sua proprietà;

- con provvedimento, a firma del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Agnana Calabria, prot. n. 2572 del 6 luglio 2016 è stato comunicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, il preavviso di diniego alla richiesta di concessione edilizia, evidenziando che il bene

oggetto di istanza era oggetto di un procedimento espropriativo per la riqualificazione del centro storico di Agnana Calabria;

- in data 26 agosto 2016 ha presentato controdeduzioni ed osservazioni in ordine agli esternati motivi ostativi al rilascio del provvedimento concessorio,

- l'Ente comunale non ha adottato, e notificato, alcun formale provvedimento di diniego in ordine all'istanza presentata.

Tanto premesso, il signor Correale chiede che venga accertato il silenzio assenso sulla proposta istanza alla luce del principio espresso nell'art. 20, comma 8, del d.P.R. 380 del 2001 e dall'art. 5 comma 2 lett. a) n. 2, d.l. 13 maggio 2011 n. 70 convertito in L. 12 luglio 2011 n. 106.

Secondo la prospettiva del ricorrente, infatti, a fonte del silenzio serbato dalla amministrazione sulla istanza di rilascio di un titolo edilizio, sarebbe configurabile una ipotesi di silenzio assenso, onde la proposta domanda di accertamento dell'avvenuto perfezionamento della peculiare fattispecie provvedimentale.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente la quale ha difeso la legittimità dei propri atti ed ha chiesto che il ricorso sia respinto.

In particolare, la difesa della amministrazione ha evidenziato come non possa configurarsi una fattispecie provvedimentale *per silentium*, non ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti indicati dal legislatore nel citato articolo 20.

Ed infatti, la circostanza – ben nota al ricorrente in quanto espressamente riferita nel preavviso di diniego – della esistenza rispetto al bene oggetto di istanza di permesso di costruire di un vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione di un piano di recupero e risanamento urbanistico del centro storico di Agnana Calabria, integra uno dei presupposti ostativi alla formazione del silenzio assenso.

3. Così sintetizzate le deduzioni formulate dalle parti del giudizio, ritiene il Collegio che esse inducano a ritenere parzialmente fondata la domanda del ricorrente nei termini di seguito esposti.

3.1 La circostanza che sul bene oggetto di istanza di permesso di costruire sia stato apposto un vincolo preordinato all'esproprio rileva ai fini della configurabilità del silenzio assenso secondo la formulazione del vigente art. 20 del d.P.R. 380 del 2001.

Ed infatti, benché il vincolo esistente non possa essere qualificato alla stregua di un vincolo relativo all'assetto idrogeologico, ambientale, paesaggistico o culturale ( la cui esistenza rappresenta occasione di espressa deroga da parte del legislatore per la configurabilità del silenzio assenso), esso, tuttavia, costituisce pur sempre – nei limiti della sua efficacia temporale – un limite alla disponibilità del bene da parte del privato che cessa solo in presenza di un nuovo e diverso esercizio del potere da parte della amministrazione precedente.

Nel caso in esame, tuttavia, l'amministrazione non ha portato a conclusione il procedimento avviato su istanza del signor Correale ai fini del rilascio del titolo edilizio in ciò contravvenendo all'obbligo di legge, espresso nell'art. 2 della L.241 del 1990, che impone che ciascun procedimento debba essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Non può, a tale fine, ritenersi conforme all'obbligo di legge l'aver da parte della amministrazione comunicato, nel preavviso di diniego, la ragione ostativa all'accoglimento della proposta istanza costituita dalla preesistenza sul bene di un vincolo preordinato all'esproprio dovendo l'amministrazione esprimere tale ragione mediante l'adozione di un provvedimento definitivo.

4. Per le esposte ragioni, il ricorso va accolto limitatamente all'obbligo del comune di Agnana Calabria di concludere il procedimento avviato sulla istanza proposta dal signor Alfredo Correale in data 1 marzo 2016; a tale riguardo, soggiungendosi come tale adempimento dovrà essere posto in essere dalla suindicata Amministrazione comunale entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.

La parziale soccombenza integra la presenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso n. 135 del 2017, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione; e, per l'effetto, dispone a carico del comune di Agnana Calabria l'obbligo di concludere il procedimento avviato su istanza del ricorrente in data 1° marzo 2016 entro trenta giorni dalla pubblicazione, o dalla comunicazione in via amministrativa, se precedente, della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angela Fontana, Referendario, Estensore

Donatella Testini, Referendario

L'ESTENSORE

Angela Fontana

IL PRESIDENTE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO